



## COMUNE di CASALEONE (VR)

### UFFICIO TRIBUTI

Via V. Veneto, 61

Tel. 0442-328717 – Fax 0442-328740

P.I. 00659900237

Sito Internet [www.comune.casaleone.vr.it](http://www.comune.casaleone.vr.it)

e-mail: [tributi@comunecasaleone.it](mailto:tributi@comunecasaleone.it)

## I.C.I. 2009

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23/03/2009: "Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote per l'anno 2009"

### ALIQUOTE

- a) aliquota del **6 (sei) per mille** per i fabbricati destinati ad abitazione principale;
- b) aliquota del **6,5 (seivirgolacinque) per mille** per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali;
- c) aliquota del **7 (sette) per mille** per i terreni agricoli e le aree edificabili;

### DETRAZIONI

- detrazione di Euro 105,00 per abitazione principale;

L'aliquota di cui alla lettera a) - (6 per mille per fabbricati destinati ad abitazione principale) e la relativa detrazione (€ 105,00) sono applicabili ai fabbricati destinati ad abitazione principale che non beneficiano dell'esclusione di cui all'art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito dalla Legge n. 126 del 24/07/2008.

Si ricorda che il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, convertito dalla Legge n. 126 del 24/07/2008, dispone che:

**"1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.**

**2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992.**

**3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3-bis, e dall'art. 8 comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato decreto n. 504 del 1992 [...]."**

Il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili prevede l'assimilazione ad abitazione principale nei seguenti casi:

- a. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia mantenuta a disposizione del titolare del diritto e, pertanto, non venga data in uso e non risulti locata;
- b. l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica, è equiparata all'abitazione principale. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista e deve essere denunciato al Comune con dichiarazione I.C.I. da presentarsi su apposito modello ministeriale entro i termini previsti dalla normativa vigente, indicando nelle annotazioni che trattasi di immobile concesso in uso gratuito. Le modalità di denuncia ed il termine per la presentazione della dichiarazione hanno carattere perentorio, pena la perdita dell'agevolazione di cui trattasi.



**COMUNE di CASALEONE (VR)**

**UFFICIO TRIBUTI**

Via V. Veneto, 61

Tel. 0442-328717 – Fax 0442-328740

P.I. 00659900237

Sito Internet [www.comune.casaleone.vr.it](http://www.comune.casaleone.vr.it)

e-mail: [tributi@comunecasaleone.it](mailto:tributi@comunecasaleone.it)

I versamenti possono essere eseguiti:

2. utilizzando l'apposito bollettino ICI sul c/c postale n. 70134200 intestato a "Comune di Casaleone - Servizio Tesoreria ICI", presso tutti gli uffici postali oppure presso la Tesoreria Comunale "Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia di Casaleone";
3. utilizzando il modello F24.

e devono avvenire:

- **ACCONTO - PRIMA RATA - ENTRO IL 16 GIUGNO 2009**
- **SALDO - SECONDA RATA - ENTRO IL 16 DICEMBRE 2009**

Non sono dovuti gli importi annuali ICI complessivamente inferiori a € 4,00 (acconto più saldo).

E' possibile pagare in un'unica soluzione, versando entro il 16 giugno l'intera imposta dovuta.

Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di Euro (L. Finanziaria n. 296/2006 c. 166).

Sono **confermati per l'anno 2009** i **VALORI DI STIMA** relativi alle aree edificabili e fabbricati soggetti a recupero, ai fini dell'I.C.I. (art. 59 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 446/97) approvati dall'Amministrazione comunale con delibera di G.C. n. 64 in data 09/04/2008.